

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DI PUBBLICI SPETTACOLI E  
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE”**

Approvato con delibera C.C. del 01.03.2016 n. 12

## **INDICE**

### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1 - Oggetto e finalità .....	Pag. 2
Art. 2 - Definizioni .....	Pag. 2
Art. 3 - Ambito di applicazione e disciplina generale .....	Pag. 3

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA E DEGLI AMBIENTI RELATIVI**

Art. 4 - Attività soggette a Segnalazione Certificata di inizio Attività .....	Pag. 3
Art. 5 - Casi di Segnalazione Certificata di Inizio attività .....	Pag. 4
Art. 6 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente .....	Pag. 5
Art. 7 - Spettacoli viaggianti .....	Pag. 5
Art. 8 - Prescrizioni di sicurezza generali .....	Pag. 6

### **ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

Art. 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande .....	Pag. 6
Art. 10 - Attività di vendita al pubblico .....	Pag. 7

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, TARIFFE, IMPOSTE, TASSE, VIGILANZA E SANZIONI**

Art. 11 - Disposizioni particolari per l'occupazione di portici, di gallerie e di marciapiedi per attività di ristoro all'aperto annesso a un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e occupazione di suolo e spazi pubblici .....	Pag. 7
--	--------

### **DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

Art. 12 - Disposizioni per pubblici spettacoli manifestazioni a carattere temporaneo organizzate dal Comune per finalità non imprenditoriali .....	Pag. 8
--	--------

## **NORME DI CARATTERE GENERALE**

### *Art. 1 - Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo in tutte le loro forme e attività temporanee di somministrazione ad esse correlate, nei locali e nei luoghi di pubblico spettacolo.

2. Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a favorire e garantire lo svolgimento delle manifestazioni promosse da: Enti pubblici, religiosi, partiti politici, associazioni sindacali nonché da forme associative di cittadini, enti e società, per propri fini istituzionali, in quanto rappresentano un importante momento di aggregazione della comunità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone, nonché quelle in materia edilizia, urbanistica, commerciale ed igienico-sanitaria.

### *Art. 2 - Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- manifestazioni temporanee: tutte le forme di spettacolo o trattenimento o, ancora, di sensibilizzazione che prevedano la presenza di pubblico e che si svolgono per un periodo limitato di tempo nell'arco dell'anno solare, legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica, in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati non ordinariamente adibiti a tali attività;

- allestimenti temporanei; tutte le strutture e gli impianti installati correlatamente in un periodo limitato, per lo svolgimento di manifestazioni temporanee;

- Luogo pubblico: il luogo al quale chiunque può accedere, senza alcuna limitazione: vie, piazze, aree nella disponibilità dell'Ente;

- Luogo aperto al pubblico: il luogo al quale chiunque può accedere ma a condizioni particolari, imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo: bar, cinema, pubblico esercizio in genere;

- Luogo esposto al pubblico: il luogo che ha un'esposizione tale per cui, dell'esterno, sia possibile scorgere quanto in esso avviene: un cortile, un locale con finestre prospicienti la via pubblica ecc.;

- spettacoli e/o trattenimenti: si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire: l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume;

- pubblico spettacolo è quella forma di intrattenimento che implica la partecipazione passiva del pubblico all'evento, così come ivi è rappresentato. Sono in particolare quelle attività elencate nella tabella C allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633: spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale privati; spettacoli sportivi di ogni genere ovunque si svolgano; esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati ed in costume; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; spettacoli teatrali di qualsiasi tipo; concerti vocali e strumentali; spettacoli di marionette e burattini ovunque tenuti; attività circensi e di spettacolo viaggiante; mostre e fiere campionarie; rassegne cinematografiche; esposizioni scientifiche, artistiche ed industriali;

- trattenimento: è manifestazione e divertimento cui il pubblico partecipa attivamente (feste da ballo, sfilate in maschera ecc.).

Ove occorra inquadrare casi di locale o di manifestazione di pubblico spettacolo e/o trattenimento non espressamente individuati né alla Circolare Ministeriale 15 febbraio 1951 n. 16 né al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 — ci si deve attenere ai seguenti criteri contemporaneamente valutati:

a) deve essere finalizzato al divertimento, alla distrazione, all'amenità;

b) deve essere intenzionalmente offerto al pubblico;

c) deve avere un luogo specifico di svolgimento, il quale è oggetto del collaudo di agibilità;

- locali: l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; i luoghi destinati a spettacoli viaggianti, i parchi divertimento e i luoghi all'aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimento, con o senza strutture apposite per lo stazionamento del pubblico; i locali

"multiuso" adibiti in via ordinaria ad attività non soggette al controllo di Agibilità (art. 80 R.D. 773/1931) ma occasionalmente utilizzati per spettacolo o trattenimento;

- spettacoli viaggianti: si intendono le attività di spettacolo, di trattenimento e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento.

Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 Marzo 1968 n. 337;

### *Art. 3 - Ambito di applicazione e discipline generale*

1. Possono essere effettuate sul territorio comunale manifestazioni temporanee, di pubblico spettacolo e trattenimento quali sagre, feste e altre manifestazioni a carattere ricreativo, ambientale, sociale, culturale, sportivo, religioso, benefico ed imprenditoriale, organizzate esclusivamente da: associazioni e comitati sportivi, culturali, religiosi, di beneficenza nonché di tipo politico, da partiti, enti, società, organizzazioni e sindacati.

2. Lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, così come i luoghi (edifici, locali o area) destinati stabilmente o temporaneamente a tali manifestazioni, sono soggetti ad comunicazione al Comune e, ove necessario, a verifica di agibilità ai sensi degli articoli 68-69 e 80 del TULPS.

3. Durante tali manifestazioni, nei luoghi puntualmente individuati, possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzare mostre e vendite, effettuati trattenimenti musicali nonché spettacoli di arte varia.

4. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, in quanto applicabili, in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, commerciale nonché di quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone e le emissioni sonore;

5. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantita: dal richiedente l'attività o da persona all'uopo delegata, in possesso di specifica abilitazione o requisito; la vigilanza sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio è invece garantita dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dei controlli che ritiene di effettuare con proprio personale o incaricato allo scopo;

6. Le manifestazioni di pubblico spettacolo e/o trattenimento, devono svolgersi solo su aree ovvero nei luoghi, appositamente indicati dall'Amministrazione Comunale.

7. La pulizia dell'area in cui si svolge la manifestazione resta a carico degli organizzatori così come è l'onere per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'allacciamento ai pubblici servizi di acqua, luce, nonché dei relativi consumi, a meno che l'Amministrazione Comunale non disponga diversamente.

Per gli eventi che si svolgano sull'area di sedime del Mercato, le operazioni di pulizia e di sgombero devono essere completate entro le ore 05,00 del giorno successivo allo svolgimento dell'evento medesimo.

## **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI AMBIENTI RELATIVI**

### *Art. 4 - Attività soggette a Segnalazione Certificate di inizio Attività*

1. Sono soggette a Segnalazione Certificate di Inizio Attività (SCIA) ex art. 19 Legge 241/1990, con specifiche asseverazioni tecniche riguardanti gli impianti e le strutture installate:

a) pubblici spettacoli e/o intrattenimenti che si svolgono in locali pubblici di capienza inferiore a 100 persone, senza l'apporto di strutture anche mobili e facilmente smontabili;

b) pubblici spettacoli e/o intrattenimenti che si svolgono temporaneamente in luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con l'uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico e fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica di cui al Dm 19/08/1996;

c) manifestazioni e gare sportive, a condizione che non vi siano installate strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico o palchi e pedane, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica di cui al Dm 19/08/1996;

d) esecuzioni e intrattenimenti musicali effettuate temporaneamente, nelle pertinenze esterne dei pubblici esercizi (giardini privati ed aree pubbliche concesse) solo se autorizzati alla somministrazione.

2. Tutte le attività di cui sopra devono svolgersi nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico; a tal fine, ove l'esercizio non abbia provveduto a suo tempo ai necessari adempimenti ex Legge 447/1995 in sede di apertura - estesi agli intrattenimenti - oppure in sede di richiesta di estensione della superficie di somministrazione in pertinenze esterne (giardini privati ed aree pubbliche concesse), deve provvedervi prima dell'effettuazione delle esecuzioni, depositando la prescritta documentazione di previsione di impatto acustico, allo Sportello Unico Attività Produttive, nei modi e termini indicati dal Regolamento Comunale per l'applicazione della normativa in materia di inquinamento acustico.

3. Per tutte le attività all'aperto, ivi compresa la mera collocazione di tavolini, sedie e strutture simili all'esterno dei pubblici esercizi, fermo restando quanto prescritto dal successivo articolo 11 è necessario depositare la prescritta documentazione di previsione di impatto acustico ex lege 447/1995 e ottenere l'Autorizzazione, anche eventualmente in Deroga ex art 8 Lr 13/2001, dai competenti uffici Comunali.

#### *Art. 5 - Casi di Segnalazioni Certificate di inizio Attività.*

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, deve essere redatta esclusivamente attraverso il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) e corredata dell'intera documentazione prescritta.

Lo Sportello Unico Attività Produttive provvede tempestivamente alle verifiche di cui all'art. 19 della Legge 241 /1990 e informa i seguenti soggetti: Polizia Locale, Polizia di Stato Carabinieri, Asl, Arpa, Tributi, per le rispettive competenze.

2. La segnalazione deve contenere:

- generalità complete dell'esecutore, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita iva o codice fiscale;
- indicazione del luogo e/o del locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;
- programma dettagliato.

3. Alla segnalazione devono essere allegati:

- planimetria in scala 1:100 / 1:200 debitamente quotata, con esatta individuazione delle aree aperte e chiuse al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno spazio, l'indicazione delle vie fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, dei servizi igienici (se presenti o altrimenti dichiarazione di utilizzo dei servizi igienici messi a disposizione do esercizi limitrofi);
- l'approntamento e l'idoneità di mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo);
- progetto dell'impianto elettrico (se non è già esistente) con schema quadri elettrici e relazione tecnica;
- relazione previsionale di impatto acustico o autocertificazione se ricorre la condizione, con eventuale richiesta di deroga ex lege;
- relazione a firma del tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni e prevenzione Incendi;
- ogni altra relazione necessaria a seconda della tipologia della manifestazione, rilasciata da tecnico competente in materia.

4. Prima dell'effettivo inizio della manifestazione dovranno comunque essere depositati:

- idoneità statica delle strutture allestite e il corretto montaggio delle stesse a firma di un tecnico abilitato;
- la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato.

#### *Art. 6 — Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente.*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., per l'esercizio dei controlli periodici e, salvo che per la natura dei luoghi, non sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, l'Agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con analoghe modalità ed attrezzature, ha validità per due (2) anni dalla data del rilascio, salvo il caso in cui la Commissione di Vigilanza, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, non ne limiti diversamente la durata.

2. In tal caso, in occasione delle domande di rilascio di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ex articoli 68 e 69 del TULPS, successive alla prima richiesta, il richiedente deve far pervenire al Comune, almeno trenta (30) giorni prima delle svolgimento della manifestazione, una dichiarazione — resa nelle forme di legge - con la quale attesta l'uso degli stessi o analoghi impianti e attrezzature con le medesime modalità di impiego.

Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, il medesimo richiedente deve presentare:

- una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;
- una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37;
- il collaudo statico delle strutture.

3. Nel caso di cui ai commi precedenti il rilascio dell'autorizzazione e gli effetti della stessa sono comunque subordinati al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità ai sensi dell' articolo 80 TULPS.

4. Decorsi due (2) anni dal rilascio dell'Agibilità o due (2) edizioni immediatamente successive dello stesso evento, deve essere presentata nuova domanda di Agibilità nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento disciplinante il funzionamento della Commissione di Vigilanza.

5. E' riservata la facoltà al Responsabile del Procedimento di richiedere alla Commissione di Vigilanza l'effettuazione di sopralluoghi relativamente ai locali, luoghi e/o allestimenti per i quali il richiedente si sia avvalso di Agibilità precedentemente concesse, con costi a carico dell'organizzatore che deve appositamente impegnarsi in tal senso, in sede di richiesta.

#### *Art. 7 - Spettacoli viaggianti*

1. Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti con attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso. Sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

2. Sono disciplinati dalle presenti disposizioni anche i complessi locali di piccolo divertimento costituiti da non più di quattro (4) medie o piccole strutture (non sono conteggiate piccole attrazioni automatiche a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli) ai quali si applicano le norme per le grandi strutture in quanto compatibili per analogia.

3. Per ottenere uno spazio, l'operatore con attività di spettacolo viaggiante e divertimento, deve inoltrare al Comune domanda entro il seguente numero di giorni prima del periodo richiesto:

- almeno 30 giorni per le piccole strutture e per i piccoli complessi (es. giostrine, gonfiabili ecc.);
- almeno 60 giorni per i circhi ed i parchi di divertimento;

Non saranno accettate domande presentate oltre i termini di tempo previsti.

4. Le domande devono essere redatte secondo i modelli all'uopo predisposti dal comune e devono in particolare contenere ovvero alla stessa devono essere allegate:

- la precisa denominazione e le dimensioni dell'attrazione montata pedana compresa;
- il numero dei mezzi di trasporto e delle carovane di abitazione e relative dimensioni;
- il periodo e l'area richiesta per la concessione;
- gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese, indicando il numero Rea (Repertorio economico Amministrativo);
- una fotografia dell'attrazione;
- una copia del certificato assicurativo dell'attrazione;
- una copia dell'atto di registrazione e del codice identificativo dell'attività di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. Interno 18 maggio 2007;
- una copia della certificazione di collaudo annuale, effettuata da tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici (art. 7 D.M. Interno 18 maggio 2007);
- una copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- una copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza (art. 69/TULPS);

5. Anche l'esercizio dell'attività su aree private è soggetto ad autorizzazione; l'operatore interessato deve presentare il consenso scritto del proprietario dell'area unitamente agli altri documenti richiesti.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di sicurezza generali**

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza stabilite dalle vigenti disposizioni in materia, come di seguito specificate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. devono avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato;

b) l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere a norma e certificato da tecnico abilitato;

c) le uscite e i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto e ostacoli e devono essere evidenziati da idonea segnaletica;

d) deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio;

e) deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, e almeno tre nei locali destinati a cucina;

f) i depositi di GPL in bombole, devono avere una capacità massima di 75 Kg ed essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture. Non possono essere accesi fuochi, bracieri ed altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti e protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme e scintille;

g) tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra;

h) le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione;

i) gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura o, comunque, possedere un circuito interno di deposito e/o depurazione, senza versamenti esterni.

### **ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

#### **Art. 9 - Attività di somministrazione alimenti e bevande**

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere e manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività con le modalità e le procedure presenti sul portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it).

Di seguito si riportano le tipologie di manifestazione interessate:

A - Manifestazioni in cui si effettua la sola somministrazione di alimenti e bevande preparati in altri locali all'uopo autorizzati e trasportati nel luogo ove vengono consumati.

In questa tipologia rientrano anche le manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione sul posto di alimenti a basso rischio quali panini, caldarroste, popcorn, crêpes, zucchero filato, vin brûlé, cioccolata calda, caffè ed infusi ecc..

Solitamente si svolgono nell'arco della giornata, in luoghi all'aperto eventualmente dotati di strutture temporanee (tettoie, ecc.) con o senza aree predisposte per il consumo degli alimenti stessi.

Nella presente tipologia non sono ricomprese le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.

B - Manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione di alimenti da consumarsi immediatamente dopo la cottura.

Rientrano in questa tipologia tutte quelle manifestazioni in cui si effettua oltre che la somministrazione anche la preparazione e/o cottura di alimenti, all'aperto o in strutture chiuse per una o più giornate e non comprese nella tipologia A.

#### **Art. 10 — Attività di vendita al pubblico**

1. L'attività temporanea di vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività con le modalità e le procedure presenti sul portale *impresainungiorno.gov.it*; l

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, TARIFFE, IMPOSTE, TASSE, VIGILANZA E SANZIONI**

*Art. 11 — Disposizioni particolari per l'occupazione di portici, di gallerie e di marciapiedi per attività di ristoro all'aperto annesso a un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e occupazione di suolo e spazi pubblici.*

1. L'occupazione di portici, di gallerie, di marciapiedi o altri spazi pedonali a essi assimilabili, pubblici o di uso pubblico, per attività di somministrazione all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, è curata dallo Sportello Unico Edilizia, al quale spetta il rilascio del titolo abilitativo, ove previsto, in relazione al tipo e alla natura delle eventuali opere edilizie da realizzarsi sui ridetti spazi;

2. L'occupazione dei citati spazi con l'installazione di elementi o strutture, comprese pedane o piattaforme, fioriere, tavolini e altri elementi di arredo, mobili o fissi, con o senza elementi di copertura, è consentita a condizione che tali elementi siano collocati in modo funzionale all'uso del portico, della galleria e In generale dello spazio pubblico o di uso pubblico e che si inseriscano armonicamente nell'ambiente con riferimento agli elementi connotativi del contesto urbano ed ai caratteri architettonici degli edifici circostanti.

3. L'occupazione di detti spazi è consentita per una superficie lorda di occupazione non superiore a 2 (due) volte la superficie lorda del pubblico esercizio di cui al comma 1.

4. Gli elementi o strutture di cui sopra non devono interferire con la viabilità veicolare e con il transito pedonale. In particolare devono essere osservati i seguenti criteri:

a) gli elementi o le strutture non devono essere di ostacolo (anche visivo) alla viabilità veicolare;

b) l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;

c) nell'installazione degli elementi o delle strutture deve essere garantito un idoneo spazio per il transito pedonale, di norma non inferiore a m. 1,50.

5. Quando l'occupazione interessi aree destinate alla circolazione stradale o alla sosta, l'installazione degli elementi o delle strutture deve garantire un'adeguata segnalazione e protezione delle corsie per il transito veicolare e per quello pedonale. ;

6. La domanda per l'installazione degli elementi di cui al secondo comma del presente articolo deve essere redatta in carta semplice con l'indicazione della spazio o area di cui si richiede l'occupazione rappresentato su idoneo elaborato grafico da allegare, in scala adeguata (di norma non inferiore a 1:100), contenente il rilievo dello stato di fatto dell'area e di progetto, la rappresentazione di manufatti, di strutture e di elementi eventualmente presenti o da collocare a cura del richiedente, nonché corredata da planimetria generale della zone, documentazione fotografica e ogni altro documento ed elaborato utile per rappresentare quanto richiesto.

Ove sia necessario il rilascio del titolo edilizio abilitativo di cui al comma 1 deve essere allegato anche un progetto in triplice copia nel quale siano descritte le caratteristiche degli elementi, delle strutture, degli elementi connotativi del contesto urbano, delle caratteristiche architettoniche degli edifici corredata da apposita relazione descrittiva con eventuali cataloghi/campioni degli elementi o delle strutture e documentazione fotografica.

7. Nel provvedimento autorizzativo il Comune si riserva di dettare particolari prescrizioni con riferimento alle attività che si svolgono, ivi comprese limitazioni agli orari e in relazione alla normativa acustica.

8. Ove nel corso della manifestazione si intenda occupare porzione di suolo pubblico deve essere presentata apposita richiesta e saranno applicate le tariffe indicate nell'apposito regolamento comunale.

9. Qualora si tratti di aree o ambienti a disposizione dell'Ente, si farà riferimento alle deliberazioni ed agli atti del Comune che ne disciplinano l'utilizzo.

10. L'attività di vigilanza sulle manifestazioni di cui al presente Regolamento è svolta dalla Polizia Locale e delle altre forze di Polizia dello stato.



11. Per motivi inderogabili di ordine e sicurezza pubblica o di igiene, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione e quindi la sospensione della manifestazione, lo sgombrare dell'area o dei locali autorizzati.

12. Ferme restando le sanzioni, il regime sanzionatorio dell'attività svolta in assenza di titolo o in difformità dallo stesso o in violazione al TULPS e definito dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento.

13. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs. n°267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) s.m.i..

#### **DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

*Art. 12 - Disposizioni per pubblici spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo organizzate dal Comune per finalità non imprenditoriali.*

1. Per i pubblici spettacoli e le manifestazioni a carattere temporaneo in tutte le loro forme, organizzate e/o curate dal Comune per attività di natura ricreativa, ambientale, sociale e culturale, con esclusione di ogni iniziativa di carattere imprenditoriale (sagre, mercatini, vendite ecc.), il Servizio o l'Ufficio che cura l'organizzazione della manifestazione cura altresì tutti gli adempimenti, provvedono al rilascio della necessaria autorizzazione, esperito il relativo procedimento e l'attività istruttoria come disciplinati dal presente regolamento.

Fa eccezione l'acquisizione, ove previsto, dell'Agibilità ex art. 80 del TULPS rilasciata dalla Commissione Comunale di Vigilanza, il cui procedimento è curato dallo Sportello Unico Attività Produttive.

2. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle contenute nel presente, Regolamento.

4. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.